


COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO COMUNALE

*Norme per la costituzione e ripartizione del fondo
incentivi per funzioni tecniche*

(articoli 93 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e 113 del D.Lgs. 50/2016)

Se     

INDICE

PARTE I: INCENTIVAZIONE DI CUI AL DLGS N. 163/2016.....	3
Articolo 1 - Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Quantificazione delle risorse	3
Articolo 3 - Destinazione delle risorse.....	4
Articolo 4 - Presupposti	4
Articolo 5 - Ripartizione.....	5
Articolo 6 - Correlazione con il salario accessorio.....	7
Articolo 7 - Disposizioni transitorie.....	7
PARTE II: INCENTIVAZIONE DI CUI AL DLGS N. 50/2016.....	8
Articolo 8 - Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione.....	8
Articolo 9 - Quantificazione delle risorse	8
Articolo 10 - Destinazione delle risorse	9
Articolo 11 - Presupposti.....	9
Articolo 12 - Ripartizione.....	10
Articolo 13 - Correlazione con il salario accessorio	12
Articolo 14 - Disposizioni transitorie.....	12

Parte I: Incentivazione di cui al dlgs n. 163/2016

Art. 1. -Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
4. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999.
5. Gli incentivi di cui al precedente comma sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
6. Gli incentivi di cui al presente comma sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
7. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, nonché la progettazione di strumenti urbanistici.
8. Gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere corrisposti ai dirigenti.

Articolo 2 - Quantificazione delle risorse

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.
2. Tali risorse sono ridotte allo 1,7% per le opere e/o i lavori aventi importo fino a 500.000 euro; sono ridotte allo 1,6% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro; sono ridotte allo 1,5% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro e sono ridotte allo 1,4% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.
3. Nel caso in cui non sia attestata da parte del dirigente una causa di complessità tali risorse sono ridotte nella misura dello 0,3% dell'importo posto a base d'asta; sono ridotte nella misura dello 0,2% nel caso in cui sia attestata da parte del dirigente la presenza di una causa



di complessità e sono ridotte dello 0,1% nel caso in cui sia attestata dal dirigente la presenza di più cause di complessità.

4. Le cause di complessità sono le seguenti:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

5. Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DLgs n. 163/2006, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi.

Articolo 3 - Destinazione delle risorse

1. L'80% del "fondo" di cui al presente regolamento è ripartito con le regole previste tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica.
2. Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Articolo 4 - Presupposti

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui all'articolo 93, comma 7 ter, del DLgs n. 163/2006 con provvedimento del responsabile di servizio, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale.
2. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.

3. Lo stesso responsabile verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.

4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente ovvero del responsabile del procedimento.

Articolo 5 - Ripartizione


1. L'80% del "Fondo" è ripartito dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per come riassunte nelle tabelle allegate al presente articolo.

2. Nel caso in cui un dipendente svolga più di una delle attività la percentuale a lui spettante è tagliata del 15%. Tale riduzione non si applica nel caso in cui l'Ente non disponga di un numero sufficiente di figure professionali in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività previste, e pertanto sia indispensabile il cumulo delle attività in capo allo stesso dipendente.

3. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

4. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre PA, non può superare il 50% del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo.

5. Se le attività svolte sono tutte rientranti nella qualifica funzionale ricoperta i compensi sono ridotti del 10%.



6. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente.

7. I pagamenti sono disposti dal responsabile previa verifica che le attività siano state interamente svolte con esiti positivi.

Tab. 1 - Percentuali di ripartizione		
A	Responsabile del procedimento	20%
B	Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione)	30 %
C	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure (dipendente che firma in qualità di direttore dei lavori - tecnico che esegue i rilievi metrici, tiene i libretti delle misure ed il registro di contabilità, firmandoli con assunzione di responsabilità congiuntamente al direttore dei lavori)	15%
D	Coordinatore per la sicurezza/Duvri (professionista dipendente con abilitazione di legge che firma i piani di sicurezza)	5%
E	Collaudo Tecnico - Amministrativo Certificato di regolare esecuzione (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere collaudate tra i dipendenti aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e che firmano l'atto di collaudo)	10%
F	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	20%
Totale		100%

Tab. 2 - Ripartizione delle percentuali in relazione alla tipologia di incarico affidato		
A	Responsabile del procedimento	20%
	<i>Fase progettuale - procedura di affidamento</i>	5%
	<i>Fase esecutiva</i>	5%
	<i>Validazione</i>	10%
B	Progettista	30%
	<i>di cui per sola progettazione preliminare/studio di fattibilità</i>	10%
	<i>di cui per progettazione preliminare e definitiva</i>	20%
	<i>di cui per progettazione preliminare - definitiva ed esecutiva</i>	30%
C	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure	15%
	<i>Direttore Lavori</i>	12%
	<i>Contabilità e misure</i>	3%
D	Coordinatore per la sicurezza/Duvri	5%
	<i>In fase di progettazione</i>	2%
	<i>In fase di esecuzione</i>	3%
E	Collaudo Tecnico - Amministrativo Certificato di regolare esecuzione	10%
F	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	20%
F 1.1	<i>Disegnatori</i>	5%
	<i>Fase progettuale</i>	7%
	<i>Fase esecutiva - direzione lavori - collaudo</i>	5%
F 1.2	<i>Redazione di calcoli e computi metrici estimativi</i>	5%

	<i>Fase progettuale</i>	7%
	<i>Fase esecutiva - direzione lavori - collaudo</i>	5%
<i>F 1.3</i>	<i>Assistenza alle misurazioni e contabilità</i>	3%
Totale		100%

Articolo 6 - Correlazione con il salario accessorio

1. La indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di produttività, sono tagliate, nel caso in cui l'importo percepito nel corso dell'anno di riferimento a titolo di incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 superi i valori di cui alla tabella che segue, nella misura prevista di seguito:

Compenso professionale	Taglio della retribuzione di risultato/produttività
Da 3.001,00 a 15.000,00	20%
Oltre 15.000,00 euro	50%

Articolo 7 - Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui alla presente parte del regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente. Esse si applicano alle attività svolte tra il 21 agosto 2014 ed il 18 aprile 2016.

PARTE II: INCENTIVAZIONE DI CUI AL DLGS N. 50/2016

Art. 8. - Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e si applica nel caso di appalti di opera pubbliche, servizi e forniture.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuate dal dirigente/responsabile ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.
3. Le somme sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999.
4. Tali compensi sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti
5. Gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere corrisposti ai dirigenti.

Articolo 9 - Quantificazione delle risorse

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche e gli appalti di forniture e servizi sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.
2. Tali risorse sono ridotte allo 1,7% per le opere e/o i lavori aventi importo fino a 500.000 euro; sono ridotte allo 1,6% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro; sono ridotte allo 1,5% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro e sono ridotte allo 1,4% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.
3. Nel caso in cui non sia attestata da parte del responsabile una causa di complessità tali risorse sono ridotte entro il tetto massimo dello 0,3% con riferimento all'importo posto a base di gara.
4. Le cause di complessità sono per le opere pubbliche le seguenti:
 - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali od originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

5. Per i servizi le cause di complessità sono le seguenti: settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale, di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali.

6. Per le forniture le cause di complessità sono le seguenti: innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale, rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educativi e dei beni culturali.

7. Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati dalla normativa, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi. La misura di tali riduzioni è fissata dal dirigente o responsabile del settore.


Articolo 10 - Destinazione delle risorse

1. L'80% del "fondo" di cui al presente regolamento è ripartito con le regole previste tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica e/o all'appalto di servizi e di forniture, ivi compreso il personale della centrale unica di committenza.

2. Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, nonché alla attivazione di tirocini formative e di orientamento ed al finanziamento di dottorati di ricerca nelle materie relative ai contratti pubblici.

Articolo 11 - Presupposti

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui alla presente parte del regolamento con provvedimento del responsabile di servizio, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale.



2. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.

3. Lo stesso responsabile verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.

4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per le opere ed i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- c) Responsabile Unico del Procedimento;
- d) Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
- e) Collaudo statico;
- f) Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione;
- g) Centrale unica di committenza.

5. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per gli appalti di servizi e forniture coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti
- b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- c) Responsabile Unico del Procedimento;
- d) Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
- e) Verifica di conformità finale;
- f) Centrale unica di committenza.

Articolo 12 - Ripartizione

1. L'80% del "Fondo" è ripartito, dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per come riassunte nelle tabelle allegate al presente articolo.

2. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

3. Nel caso in cui un dipendente svolga più di una delle attività la percentuale a lui spettante è tagliata del 15%. Tale riduzione non si applica nel caso in cui l'Ente non disponga di un numero sufficiente di figure professionali in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività previste, e pertanto sia indispensabile il cumulo delle attività in capo allo stesso dipendente.

4. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre PA, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Se le attività svolte sono tutte rientranti nella qualifica funzionale ricoperta i compensi sono ridotti del 10%.
6. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente.
7. I pagamenti sono disposti dal responsabile previa verifica che le attività siano state interamente svolte con esiti positivi.

TIPOLOGIA "A" - OBBLIGO CENTRALE COMMITTENZA

OPERE E LAVORI	
Funzione svolta	Quota spettante
Programmazione della spesa per investimenti	8%
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	12%
Responsabile Unico del Procedimento	34%
Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione	14%
Collaudo statico	6%
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	6%
Centrale unica di committenza	20%
Totale	100%

FORNITURE E SERVIZI	
Funzione svolta	Quota spettante
Programmazione della spesa per investimenti	8%
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	16%
Responsabile Unico del Procedimento	34%
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti	13%
Verifica di conformità finale	9%
Centrale unica di committenza	20%
Totale	100%

TIPOLOGIA "B" - GESTIONE AUTONOMA SENZA CENTRALE COMMITTENZA

OPERE E LAVORI	
Funzione svolta	Quota spettante
Programmazione della spesa per investimenti	8%
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	25%
Responsabile Unico del Procedimento	42%
Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione	14%
Collaudo statico	6%

Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	6%
Centrale unica di committenza	0%
Totale	100%

FORNITURE E SERVIZI	
Funzione svolta	Quota spettante
Programmazione della spesa per investimenti	8%
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	28%
Responsabile Unico del Procedimento	42%
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti	13%
Verifica di conformità finale	9%
Centrale unica di committenza	0%
Totale	100%

Articolo 13 - Correlazione con il salario accessorio

1. La indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di produttività sono tagliate, nel caso in cui l'importo percepito nel corso dell'anno di riferimento a titolo di incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 superi i valori di cui alla tabella che segue, nella misura prevista di seguito:

Compenso professionale	Taglio della retribuzione di risultato/produttività
Da 3.001,00 a 15.000,00	20%
Oltre 15.000,00 euro	50%

Articolo 14 - Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui alla presente parte del regolamento si applicano alle attività svolte a partire dal 19 aprile 2016.